COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

concernente il miglioramento delle procedure di autorizzazione per le reti transeuropee dell'energia

[notificata con il numero C(1998) 4063]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/391/CE del Consiglio, del 28 marzo 1996, relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia [1] in particolare l'articolo 2,

(1) considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 96/391/CE, la Comunità deve promuovere la cooperazione tra gli Stati membri mediante consultazioni reciproche al fine di agevolare l'attuazione delle procedure di autorizzazione dei progetti di reti transeuropee dell'energia e ridurre i tempi;

(2) considerando che la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1254/96/CE [2], del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, modificata dalla decisione n. 1047/97/CE [3] ha identificato progetti di interesse comune; che tale identificazione non pregiudica la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti;

(3) considerando che la realizzazione di alcuni progetti di interesse comune continua a registrare difficoltà amministrative derivanti soprattutto dai ritardi nella concessione delle autorizzazioni a costruire;

(4) considerando le preoccupazioni degli interessati circa i ritardi dovuti alla durata, alla complessità e alla varietà nella Comunità europea delle procedure di autorizzazione concernenti la costruzione di linee elettriche e gasdotti, impianti di stoccaggio del gas e terminali di gas naturale liquefatto;

(5) considerando che i ritardi possono derivare da una mancanza di trasparenza delle procedure di concessione delle autorizzazioni; che l'introduzione di procedure chiare e prevedibili permetterebbe di risolvere in gran parte queste difficoltà e di individuare chiaramente gli organismi responsabili delle decisioni;

(6) considerando che la complessità delle procedure di autorizzazione è un'altra causa di ritardi; che l'introduzione di un approccio più coordinato per le autorizzazioni permetterebbe di ridurre questa complessità;

(7) considerando che è possibile migliorare le procedure di autorizzazione consultando e associando nella fase iniziale le autorità competenti e svolgendo in parallelo, ove possibile, processi di valutazione che formano parte delle procedure amministrative di autorizzazione, ciascuno con la documentazione appropriata;

[1] GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 154.
[2] GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 147.
[3] GU L 152 dell'11. 6. 1997, pag. 12.

(8) considerando che i ritardi derivanti da dubbi dei cittadini e di altre parti interessate circa la necessità di progetti nel settore dell'energia possono essere ridotti grazie a campagne di informazione che evidenzino l'interesse comune;

(9) considerando che nell'attuazione delle misure relative al miglioramento delle procedure di autorizzazione per le reti transeuropee dell'energia, soprattutto nel caso dei progetti transfrontalieri, occorre un necessario grado di collaborazione tra gli Stati membri, fatti salvi i principi e l'attuazione delle disposizioni comunitarie o nazionali per l'ambiente e i mercati interni del gas e dell'elettricità o il principio di sussidiarietà;

(10) considerando che la direttiva del Consiglio 85/337/CEE [1], modificata dalla direttiva 97/11/CE [2] auspica l'armonizzazione degli elementi principali della valutazione degli effetti ambientali, identifica la necessità di introdurre disposizioni atte a chiarire, completare e migliorare le regole sulla procedura di valutazione ed invita a rafforzare le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

(11) considerando che le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 4 della decisione 96/391/CE,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

a) di continuare a collaborare reciprocamente e, ove opportuno, con paesi terzi per facilitare l'attuazione delle procedure di autorizzazione dei progetti transfrontalieri della rete transeuropea dell'energia;

b) di prendere, ove opportuno, e per quanto possibile secondo un approccio comune e coordinato, le misure seguenti per migliorare le procedure di autorizzazione dei progetti transfrontalieri della rete transeuropea dell'energia:

 1. maggiore trasparenza dell'autorizzazione, mediante procedure chiare e prevedibili, ove possibile semplificate e snellite, e identificando chiaramente i competenti organismi decisionali;

 2. coordinamento più stretto tra le varie procedure di autorizzazione, eventualmente abbinato a scadenze, e designazione di punti di contatto nazionali;

 3. migliore comunicazione, illustrando la necessità di progetti di interesse comune; fornitura di tutte le informazioni pertinenti nella fase iniziale di pianificazione e nel processo decisionale;

 4. richiesta ai proponenti di presentare, in maniera integrata, la documentazione concernente sia la necessità del progetto che gli effetti ambientali di ciascuna opzione di esecuzione;

c) collaborare con la Commissione nella periodica sorveglianza dell'attuazione della presente raccomandazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione
CHRISTOS PAPOUTSIS
Membro della Commissione

[1] GU L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.
[2] GU L 73 del 14. 3. 1997, pag. 5.